Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — **Roma — Sabato, 19 maggio** — **Numero 117**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno	L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti *su carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1186.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 26 aprile 1923, n. 965, che riserva allo Stato la emissione dei biglietti da L. 25, fissando in L. 50 il taglio minimo dei biglietti di Banca, e reca altri provvedimenti in materia di circolazione.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'emissione dei biglietti da L. 25 è riservata allo Stato. Il taglio minimo del biglietto di Banca è fissato in L. 50.

I biglietti bancari da L. 25 circolanti alla data di pubblicazione del presente decreto passeranno a debito dello Stato in aumento del limite stabilito per la circolazione dei biglietti di Stato da L. 5 e 10. Verrà contestualmente diminuito, per una somma corrispondente ai biglietti da L. 25 assunti dallo Stato, il debito del tesoro verso la Banca d'Italia, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia per biglietti da essi emessi senza riserva in dipendenza di anticipazioni fatte al tesoro medesimo.

Fino a quando non sarà in condizione di emettere propri biglietti da L. 25, il tesoro avrà facoltà di farsi cedere dagli Istituti di emissione biglietti da L. 25 di loro fabbricazione, i quali saranno emessi e circoleranno a carico dello Stato.

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà provve-

duto al riparto dei biglietti di Stato fra i tagli da L. 5, L. 10 e L. 25.

Art. 3.

Gli attuali biglietti di Banca da L. 25 passati a debito dello Stato cesseranno di aver corso dalla data che verrà stabilita con altro Nostro decreto, da emanarsi su proposta del Ministro delle finanze. Quelli che non saranno presentati al cambio entro i 5 anni successivi, andranno prescritti a favore dello Stato.

Tutte le disposizioni oggi in vigore per i biglietti da L. 5 e L. 10 si intendono estese ai biglietti da L. 25.

Art. 4.

La contazione e l'esame dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa logori di cui all'art. 31 del regolamento approvato con R. D. 30 ottobre 1896, n. 508, potrà essere compiuta unitamente alla verifica prescritta dagli articoli 45 e 46 del regolamento in sede di abbruciamento, secondo la percentuale dei biglietti e dei buoni da verificare che verrà fissata di volta in volta con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Per gli impiegati addetti agli stabilimenti monetari e alle cartiere potrà autorizzare il lavoro straordinario per tante ore giornaliere quante ne occorrono per arrivare allo stesso numero di ore lavorative giornaliere degli operai.

Art. 6.

In deroga alla disposizione contenuta nell'art. 11 della legge 31 dicembre 1907, n. 804, la rendita consolidata 3,50 0/0 residuata dall'operazione di cui all'allegato *M* alla legge 22 luglio 1894, n. 339, rimane assegnata per il imborso alle Banche di emissione di anticipazioni straordinarie.

Art. 7.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stanziare nel bilancio passivo dell'esercizio corrente capitolo 77 L. 50.000 (cinquantamila) e per l'esercizio 1923-924 L. 300.000 (trecentomila) ed a provvedere per lo stanziamento delle altre spese relative alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 25 marzo 1923, n. 1017, che autorizza una maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1922-23, per repressione del malandrinaggio.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1922-923, è istituito il capitolo n. 101-*bis* con la denominazione « Spese per la repressione del malandrinaggio in Sicilia » e con lo stanziamento di lire un milione (lire 1.000.000).

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1013, concernente l'emissione di mandati a disposizione per somme maggiori di lire 30.000 per il pagamento delle quote di concorso governativo ai Comuni per la soppressione del dazio sugli alimenti farinacei.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Veduto l'articolo 94 del testo unico di legge sui dazi interni di consumo, approvato con Nostro decreto 7 maggio 1908, n. 248, relativo alla concessione ai Comuni delle quote di concorso a carico dello Stato, per l'abolizione del dazio sugli alimenti farinacei;

Veduto l'articolo 386 del regolamento generale daziario approvato coll'altro Nostro decreto 17 giugno 1909, n. 455;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Pel pagamento delle spese per quote di concorso go-

vernativo ai Comuni per la soppressione del dazio sugli alimenti farinacei potranno emettersi mandati a disposizione per somme maggiori di lire trentamila.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1015, che stabilisce il ruolo organico del personale amministrativo stabile del R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;
Vista la legge 7 aprile 1921, n. 437;
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1750;
Vista la deliberazione in data 19 febbraio 1923 del Consiglio d'amministrazione del R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali in Catania;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il ruolo del personale amministrativo stabile del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali in Catania è composto di:
Un segretario capo;
Un segretario contabile;
Un applicato di segreteria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 5 aprile 1923, n. 1020, che proroga il termine stabilito dall'art. 8 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1459, sul riordinamento dei servizi del Commissariato per la marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visti i Nostri decreti 16 novembre 1922, n. 1459 e 28 gennaio 1923, n. 387;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro della marina, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto coi Nostri Ministri dei lavori pubblici, delle finanze e dell'agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il termine stabilito dall'art. 8 del Nostro decreto 16 novembre 1922, n. 1459, modificato col R. decreto 28 gennaio 1923, n. 387, è prorogato dal 31 marzo al 30 giugno 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE STEFANI — CARNAZZA — DE CAPITANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione e Regio decreto 13 maggio 1923, con cui si costituisce la Commissione straordinaria incaricata dell'amministrazione provvisoria della provincia di Zara.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a Sua Maestà il Re, in udienza del 13 maggio 1923, sul Regio decreto che costituisce la Commissione straordinaria incaricata dell'Amministrazione provvisoria della provincia di Zara.

MAESTÀ!

La Giunta provinciale straordinaria di Zara, nominata con decreto Reale 19 novembre 1921, n. 1749, cessò di funzionare nel novembre scorso, in seguito alle dimissioni di tutti i suoi componenti.

Si rese pertanto necessario affidare ad un commissario prefettizio la gestione di detta Provincia.

Il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9, col quale è stata estesa alle nuove Provincie la legge comunale e provinciale del Regno, dispone (art. 26), che, fino all'insediamento delle rappresentanze elettive, ove le Giunte provinciali straordinarie abbiano cessato di funzionare, l'amministrazione delle Provincie annesse sarà tenuta da una Commissione straordinaria costituita a sensi dell'articolo 324 della predetta legge.

Poichè però a Zara non fu per ora destinato un vice prefetto, il Governo, avvalendosi dei poteri conferitigli dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601, e con parziale deroga dalle norme della legge comunale e provinciale, ha provveduto con R. decreto 1° aprile 1923, n. 757, a consentire che la presidenza della Commissione fosse affidata a persona diversa dal vice prefetto, dando anche alla Commissione stessa quei maggiori poteri che l'eccezionalità del caso richiede.

Alla nomina di tale Commissione provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

Il ministro
MUSSOLINI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 26 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;
Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 54;
Visto l'art. 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
Visto il R. decreto 1° aprile 1923, n. 757;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
A far parte della Commissione straordinaria incaricata, ai termini di legge, dell'amministrazione provvisoria della provincia di Zara, fino all'insediamento della rappresentanza elettiva, sono chiamati i signori:
Rizzi comm. dott. Ambrogio, intendente di finanza, presidente.
Begna conte Antonio.
Botteri dott. Luigi.
Fosco Ugo.
Salghetti cav. dott. Giovanni.
Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Scioglimento di Consigli provinciali, comunali e proroga di poteri.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza dell'11 marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Potenza.

SIRE!

Il nuovo orientamento della pubblica opinione, in seguito agli ultimi avvenimenti politici, ha posto in grave disagio l'Amministrazione della Provincia di Potenza, determinando, dapprima la ripetuta diserzione delle adunanze consigliari, e successivamente le dimissioni di ventisei consiglieri provinciali sui cinquantasette in carica.

Una nuova convocazione del Consiglio difficilmente potrebbe riuscire fruttuosa, perchè fra i consiglieri rimasti in funzione parecchi da tempo non partecipano alle adunanze, costituirebbe, d'altronde, un pericolo per l'ordine pubblico, in quanto essa si verificherebbe in condizioni di aperto contrasto con i sentimenti ed i propositi della maggioranza della popolazione e dello stesso Consiglio.

Le pratiche fatte anche dall'autorità politica locale per comporre la crisi sono rimaste infruttuose, mentre ovvie ragioni di opportunità sconsigliano la convocazione dei comizi per la reintegrazione della rappresentanza ordinaria, poichè i nuovi eletti verrebbero a creare in seno al Consiglio una causa di perenne dissidio, che porrebbe l'Amministrazione nell'impossibilità di funzionare.

In tale situazione, gravi ragioni di ordine pubblico rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio provinciale, ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Potenza è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata ai termini di legge dell'amministrazione provvisoria di detta Provincia, fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, sono chiamati, oltre il vice-prefetto, presidente, i signori:
gr. uff. avv. Francesco Girardi;
comm avv Federico Severini;
cav. Nicola Scialpi;
avv. Emanuele Giocoli.
Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 4 marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Troina (Catania).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Troina sorta dalle elezioni del luglio 1921, in seguito ad una breve gestione commissariale provocata dalle dimissioni della precedente Amministrazione, si è inspirata a criteri di partigianeria ed a persistente inosservanza delle disposizioni di legge, determinando tra la popolazione un vivo malcontento che ha già avuto gravi ripercussioni sull'ordine pubblico.

Da un'inchiesta recentemente eseguita è risultato come negli appalti di opere e forniture l'Amministrazione abbia sistematicamente proceduto agli esperimenti degli incanti o alla irregolare concessione a trattativa privata, prima che intervenisse l'approvazione dei progetti e capitolati, con il preciso intendimento di sfuggire al preventivo controllo delle autorità tutorie, procedendo alla stipulazione e talora anche all'esecuzione dei contratti nonostante contraria diffida fatta all'autorità stessa a tutela degli interessi dell'Ente.

Per far fronte alle spese impegnate con colpevole larghezza è stato notevolmente inasprito il carico tributario, la cui distribuzione ha dato luogo a tali sperequazioni, particolarmente nella applicazione della tassa focatico, da rendere necessario l'annullamento delle matricole; per le spese, inoltre, si è fatto abuso del sistema di pagamenti mediante buoni sull'Economato.

Si sono esercitate rappresaglie contro impiegati o salariati di partito avverso e si sono all'opposto conferiti impieghi agli stessi amministratori; questi o i loro congiunti hanno spesso avuto interesse in lavori ed appalti comunali.

Le deduzioni fornite dalla Amministrazione in seguito alla contestazione degli addebiti non sono soddisfacenti, e, mentre è necessario evitare il grave danno che alla finanza del Comune può derivare da una gestione insofferente di ogni tutela e ribelle ad ogni norma di retta Amministrazione, occorre d'altro lato, scongiurare i perturbamenti che, nelle condizioni attuali, sono da temersi per la eccitazione degli animi o per lo accentuarsi delle competizioni fra i partiti locali, che hanno già dato luogo a dimostrazioni ed a disordini.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico rendono perciò indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Troina, in provincia di Catania, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Ferrara comm. Francesco è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza dell'11 marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Aosta (Torino).

SIRE!

Contro l'Amministrazione comunale di Aosta, sorta dalle elezioni generali del 1920, si è da tempo manifestata una viva agitazione che, accentuatasi di recente, ha determinato nei riguardi dell'ordine pubblico una situazione assai preoccupante, che non ha avuto finora gravi conseguenze. per l'assidua vigilanza dell'autorità politica.

Il mutato orientamento dell'opinione pubblica ha avuto ripercussioni in seno alla stessa maggioranza consigliare la cui compagine si è notevolmente assottigliata per il passaggio all'opposizione di alcuni dei suoi componenti.

Un'inchiesta eseguita sul funzionamento dell'amministrazione ne ha rilevato l'azione deficiente; i pubblici servizi, particolarmente quelli attinenti alla nettezza urbana ed alla viabilità, sono in deplorevoli condizioni; il carico tributario non è equamente ripartito fra i contribuenti; le matricole per la riscossione delle tasse comunali vengono spesso compilate con dannoso ritardo; gli storni non vengono regolarmente deliberati; spese eccessive sono state irregolarmente sostenute per la ricerca di sorgenti di acqua potabile; il Consiglio comunale ha dimostrato assai scarsa attività e non si è mai riunito in sessione ordinaria.

Anche indipendentemente però da tali accertamenti. dei quali non si può tuttavia disconoscere la gravità, l'intervento del Governo centrale con un provvedimento eccezionale appare indispensabile per le condizioni locali dell'ordine pubblico, perchè la persistente eccitazione degli animi legittima il timore di gravi e dolorosi incidenti qualora dovesse perdurare l'insostenibile situazione creata dalla permanenza in carica dell'attuale Amministrazione.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico rendono perciò necessario ed urgente lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Aosta, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Alfredo Bonomo di Castania è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 19 aprile 1923 sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Roccalumera (Messina).

SIRE !

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R. Commissario di Roccalumera, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, nonchè la ripartizione patrimoniale tra il comune di Roccalumera e la frazione Pagliara eretta in Comune autonomo.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri ;

Veduto il Nostro decreto in data 4 ottobre 1914, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Roccalumera, in provincia di Messina, nonchè quelli in data 6 febbraio, 15 maggio, 31 agosto, 24 novembre 1921, 19 febbraio, 16 maggio, 31 agosto, 26 novembre 1922, con cui venne successivamente prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione della rappresentanza elettiva ;

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il testo unico delle leggi, emanato in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con D. L. 19 agosto 1917, n. 1399 ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Roccalumera è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 5 aprile 1923 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Servigliano (Ascoli Piceno).

SIRE !

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Servigliano, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attese le condizioni locali dei partiti, di ritardare ancora di qualche tempo le elezioni comunali per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri ;

Veduto il Nostro decreto in data 7 dicembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Servigliano, in provincia di Ascoli Piceno ;

Veduta la legge comunale e provinciale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Servigliano è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza del 19 aprile 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Preturo (Aquila).

SIRE !

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Preturo per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, opportuno, data l'assenza di numerosi elettori, temporaneamente emigrati in altri Comuni per ragioni di lavoro, indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri ;

Veduto il Nostro decreto in data 28 dicembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Preturo, in provincia di Aquila ;

Veduta la legge comunale e provinciale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Preturo, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Decreti Ministeriali che inibiscono il riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il sig. Marino De Lieto Vollaro, nato a Napoli il 9 gennaio 1893, da Roberto e da Pierina Becchia, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Marino De Lieto Vollaro il riacquisto della cittadinanza italiana:

Veduto il parere in data 2 maggio 1923 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 919;

DECRETA:

È inibito al predetto signor Marino De Lieto Vollaro il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 11 maggio 1923.

Pel Ministro
FINZI.

* * *

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Margherita Mazzella, nata a Napoli il 5 agosto 1900, da Vincenzo e da Restituta Lubrano, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Margherita Mazzella il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 2 maggio 1923, del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 919;

DECRETA:

È inibito alla predetta signora Margherita Mazzella, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 11 maggio 1923.

Pel Ministro
FINZI.

* * *

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Domenico Achille Enrico Amilcare Giovanni Giuseppe Mesolella, nato a Napoli il 21 luglio 1894, da Annibale e da Carolina Carrione, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Domenico Mesolella il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 2 maggio 1923, del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 919;

DECRETA:

È inibito al predetto signor Domenico Achille Enrico Amilcare Giovanni Giuseppe Mesolella il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 11 maggio 1923.

Pel Ministro
FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISI.

Il giorno 3 maggio in Regnano, provincia di Reggio Emilia è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

* * *

Il giorno 8 maggio, in Bistagno, provincia di Alessandria e il giorno 11 maggio, in Claino con Osteno, in provincia di Como, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 1ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE FINANZE
SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER L'ASSISTENZA MILITARE E LE PENSIONI DI GUERRA

Servizio dell'assistenza militare

Enti che si occupano dell'Assistenza ai combattenti più bisognosi registrati a mente del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2225.

Enti registrati in data 22 aprile 1923:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionale combattenti di Rossano Calabro (Cosenza).

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra di Paola (Cosenza).

* * *

Direzione generale del debito pubblico

1° AVVISO

Il signor Cera Gino di Ottavio, domiciliato in Caserta e residente a Péronne (Somme), Francia, ha chiesto il tramutamento al portatore della rendita, n. 457231 di L. 21 cons. 3,50 0[0 a lui intestata, esibendo il certificato relativo mancante quasi completamente del primo mezzo foglio a causa di incendio.

In analogia al disposto dell'art. 36 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

SI NOTIFICA

che trascorso il termine di un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno senza che sieno intervenute opposizioni, l'Amministrazione del debito pubblico darà corso alla domanda di tramutamento al portatore presentata dal detto signor Cera.

Roma, 18 maggio 1923

Il direttore generale
D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione — **3ª pubblicazione.** — (Elenco n. 34).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 0/0	265288	35 —	Marongio *Antonietta* fu Filippo, vedova di Murgia Francescangelo, domiciliata a Sassari	Marongio *Maria-Antonia*, ecc., come contro
»	95674 95672	150 — 40 —	Quaranta *Antonio* fu Giorgio, minorenne sotto la patria potestà della madre *Porusso* Paolina fu Fedele, ved. Quaranta Giorgio, dom. in Cherasco (Cuneo). *N. B.* La prima rendita è con usufrutto vitalizio a *Porusso* Paolina fu Fedele, ved. di Quaranta Giorgio dom. a Cherasco (Cuneo)	Quaranta *Antonino* fu Giorgio, minorenne sotto la patria potestà della madre *Porazzo* Paolina, ecc.. come contro. *N. B.* La prima rendita è con usufrutto vitalizio, a *Porazzo* Paolina, ecc., come contro
»	263528	455 —	*Luisa* Vincenzo di Antonino, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli)	*Luise* Vincenzo di Antonino, ecc., come contro
»	118259	120 —	Olginati Vincenzo fu Luigi, dom. a Como, con usufrutto vitalizio a Brambilla Luigi fu *Giovanni*, dom. a Velate Milanese (Milano)	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Brambilla Luigi di *Clemente*, domiciliato come contro
»	118275	120 —	Olginati Carlotta fu Luigi, nubile, domiciliata in Como, con usufrutto vitalizio come la precedente	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio come la precedente
»	118291	120 —	Olginati Ippolita fu Luigi, nubile, dom.ta a Como con usuf. vitalizio, come la precedente	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio come la precedente
»	285715	1000 —	Giordano Vincenzo fu *Stefano*, dom.to in San Remo (Porto Maurizio)	Giordano Vincenzo fu *Antonio*, dom. come contro
3,50 0/0	323669	10 50	Maestri *Virgilio* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Rossi Leopoldina fu Francesco, dom. in Armeno (Novara)	Maestri *Carlo, Emilio, Adriano, Francesco, Virgilio* fu Giuseppe, ecc., come contro
»	425036	875 —	Maestri *Virgilio* fu Giuseppe, dom. in Armeno (Novara)	Maestri *Carlo, Emilio, Adriano, Francesco, Virgilio* fu Giuseppe, ecc. come contro
5 0/0	36792	45 —	Catto *Mario* di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Pinerolo (Torino)	Catto *Costanzo, Mario* ecc., come contro
»	123756	1000 —	*Bartoli* Giulia fu Giacomo, moglie di Bartoli Eugenio, dom. a Roma	*Ruggiero* Giulia fu Giacomo, ecc. come contro
»	100476	515 —	Magni *Carlo* fu Giovanni minore, sotto la patria potestà della madre Roncaroni Edvige fu Eugenio ved. Magni, domiciliato a Brescia	Magni *Carolina* fu Giovanni, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 aprile 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

3ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48, del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 0[0	58519	Schiaffino-Santiago Giacomo fu Giacomo, dom. in Genova . L.	7895 —
»	63738	Intestata come la precedente, dom. a Levanto (Genova) . . »	155 —
»	222638	Cardone Maria fu Francesco, moglie di De Cristofaro Francesco di Michelangelo, dom. in Catania. Vincolata . . »	15.000 —
3,50 0[0	161741	Burdet Teresa di Natale, nubile, dom. a Crema (Cremona) . »	339 50
»	290336	Intestata come la precedente, fu Natale. Vincolata . . . . . »	311 50
Cons. 5 0[0	90121	Dusio Irma di Evasio, nubile, dom. a Casorzio Monferrato (Alessandria) . . . . »	150 —
3,50 0[0	352645 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Ferrero Francesco fu Giovanni, dom. a Torino . . . . » Per l'usufrutto: Burzio Paolina fu Michele.	350 —
Cons. 5 0[0	101923	Gamacchio Maria fu Emilio, minore, sotto la patria potestà della madre Moro Paola fu Gian Carlo, ved. Gamacchio, dom. in Genova . . . . »	50 —
»	101924	Gamacchio Carlo fu Emilio, ecc., come la precedente . . . »	50 —
»	101925	Gamacchio Giuseppe fu Emilio, ecc., come la precedente . »	50 —
»	122384	Rossi Maria-Vittoria di Giuseppe, moglie di Pozzo Giacomo fu Matteo, dom. a Genova. Vincolata . . . . »	5000 —
3,50 0[0	203259	Rizzo Elisabetta fu Antonino, moglie di Romeo Stefano, dom. a Palermo. Vincolata . . . . »	63 —
P. N. 5 0[0	19633	Ronca Felice fu Alessandro, dom. a Trenton (New York) . »	125 —
Cons. 5 0[0	227873	Maio Pasqualina di Giuseppantonio, nubile, dom. a Castelpoto (Benevento). Vincolata. . . . . »	400 —
»	8288 Polizza comb.	Campagna Luigi fu Cosidio, dom. a Sora (Caserta) . . . . »	20 —
3,50 0[0	735371	Cella Riccardo, Clotilde, Antonio e Carlo fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Gianollo Adele ved. di Cella Giuseppe, dom. a Levanto (Genova) . . . »	227 50
»	735372 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Intestata come la precedente. . . . » Per l'usufrutto: Gianollo Adele fu Francesco.	59 —
Cons. 4,50 0[0	49382	Congregazione di carità di Cantalupa (Torino) »	18 —
3,50 0[0	8802	Pispico Luigi di Giovanni Leonardo, dom. in Poggiardo (Lecce). Vincolata . »	59 50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0 (1902)	735	Negri Ida fu Valentino, ved. di Pochintesta Ernesto, dom a Torino »	1820 —
Cons. 0[0	68089	Ciarfella Augusto di Giovanni, dom. a Toronto »	105 —
3 50 0[0	193410	Confraternita del SS.mo Sacramento della Villa di Calibano, frazione di Pesaro . . . . »	3 50
»	75081	Soriano Rosa fu Pietro, ved. di Napolitano Giuseppe, dom. a Baiano (Avellino) - Vincolata . . . . »	7 —
Cons. 4,50 0[0	49381	Congregazione di Carità di Tavernette (Torino). . . . . . . »	9 —
3 50 0[0	571213 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Sansone Marietta, Vincenzo, Gemma ed Antonio fu Rocco, minori sotto la patria potestà della madre Parrella Carmela di Vincenzo, ved. di Sansone Rocco, dom. a Laurenzana (Potenza) . . . . » Per l'usufrutto: Parrella Carmela di Vincenzo, ved. di Sansone Rocco, dom. in Laurenzana (Potenza)	42 —
»	764162	Armillei Tullio fu Egisto, dom. a Corinaldo (Ancona) - Vincolata . . . . »	35 —

Roma, 31 dicembre 1922

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª *pubblicazione*). (El. n. 35).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 151 — Data della ricevuta: 15 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione della ricevuta: Rev. Riccardo Don Fornasari, per conto della parrocchia di Baura — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Ammontare della rendita L. 7 — Consolidato 3,50 0[0, cat. A — Decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2124 — Data della ricevuta: 10 gennaio 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: La Placa Giuseppe fu Gaetano, per conto di Calabrese Teresa — Titoli del debito pubblico: al portatore 13 — Ammontare della rendita L. 125 — Consolidato 5 0[0, con decorrenza 1° gennaio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 158 — Data della ricevuta: 28 dicembre 1914 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione della ricevuta: Picco Valentino fu Giuseppe, per conto della Congregazione di carità di S. Odorico — Titoli del debito pubblico: nominativi 1, assegno provvisorio — Ammontare della rendita L. 2,68 — Consolidato 4,50 %, con decorrenza 1° ottobre 1895.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 aprile 1923

Il direttore generale
D'ARIENZO.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 17 maggio 1923

	Media		Media
Parigi	136 71	Dinari	—
Londra	95 14	Corone jugoslave . .	—
Svizzera	371 62	Belgio	118 01
Spagna	314 97	Olanda	8 09
Berlino	0 047	Pesos oro	16 90
Vienna	—	Pesos carta	7 43
Praga	61 78	New York	20 55

Oro 396 51

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	81 72	—
3.55 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	88 90	—

INSERZIONI

LLOYD SABAUDO

Errata-corrige

Nell'avviso n. 14034. pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 14 maggio 1923, n. 112, riguardante la convocazione dell'assemblea, per errore fu stampato che essa avrà luogo alle ore 20,30, invece delle ore 10,30

Inoltre, fra le sedi per il deposito dei titoli fu omessa quella di Napoli, come qui si rettifica.

Società edilizia brindisina

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti della Società edilizia brindisina è convocata in Brindisi pel giorno di sabato 9 giugno 1923, alle ore 18, nella sede della Banca piccolo credito cattolico, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio chiuso al 28 febbraio 1923.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina dei sindaci.

Non raggiungendosi il numero legale nel giorno sopraindicato, la seconda convocazione avrà luogo la domenica successiva 10 giugno 1923, alle ore 18, nella medesima sede.

I soli azionisti possono rappresentare altri azionisti.

L'incarico di farsi rappresentare all'assemblea deve risultare da apposito mandato fatto anche con semplice lettera.

Brindisi, 16 maggio 1923.

Il presidente
dott. Giuseppe Simone.

14249 — A pagamento.

T. E. A. M.

Tipografia editrice anonima mutilati

SEDE IN PAVIA

Capitale L. 28.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per le ore 14 del giorno 10 giugno 1923, ed in caso di seconda convocazione il giorno 17 giorno 1923, alla stessa ora, presso lo studio del signor avv. Paolo Astolfi in Pavia, corso Cavour n. 31, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Situazione finanziaria e bilancio a fine maggio 1923.
2. Proposta di aumento del capitale sociale e conseguenti modifiche dell'art. 6 e seguenti dello statuto sociale.
3. Sostituzione di un consigliere e di un sindaco dimissionari, ed eventuale revisione delle cariche sociali.
4. Varie.

Pavia, 15 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14251 — A pagamento.

I signori azionisti della Società anonima Stabilimenti industriali di Monterotondo, sede in Roma, capitale sociale L. 3.750.000 interamente versato, sono convocati in seconda convocazione in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 6 giugno 1923, alle ore 16, in Roma, presso la Società Mediterranea di elettricità, piazza SS. Apostoli n. 73, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.
2. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
4. Determinazione dell'emolumento ai sindaci.

Parte straordinaria:

Eventuali deliberazioni in base all'art. 146 del Codice di commercio.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni entro il 2 giugno presso le sedi di Roma della Banca Nazionale di credito e del Banco di Roma e presso la sede della Società in Roma, via Pellegrino Matteucci n. 14.

Roma, 18 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14262 — A pagamento.

Società abruzzese miniere asfalto

(S. A. M. A.)

Anonima

Capitale L. 1.200.000

Sede in SCAFA DI SAN VALENTINO (Abruzzi)

CONVOCAZIONE

dell'assemblea generale in seduta straordinaria

I signori azionisti sono convocati per il giorno 5 giugno 1923, alle ore 10 antimeridiane in prima convocazione ed il giorno 6 giugno 1923, alla stessa ora in seconda convocazione nella sede della Società a via Provinciale presso la sede della Società la « Concorrente » in Scafa di San Valentino, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Revisione dello statuto sociale, specie per apportarvi le seguenti modificazioni sostanziali:

a) oggetto e programma della Società;

b) conversione delle azioni al portatore in azioni nominati e con riserva allo Stato delle facoltà di chiederne il deposito e di impedirne la trasmissione senza sua autorizzazione;

c) riforma ed organizzazione del Consiglio di amministrazione e direzione, e rispettive attribuzioni;

d) eventuale nomina di altri amministratori in aggiunta a quelli già nominati e nomina di sindaci;

e) aumento di capitale sociale da L. 1.200 000 a L. 8.000.000.

Gli azionisti per prendere parte all'assemblea generale dovranno depositare le proprie azioni, otto giorni prima della riunione, presso l'agenzia della Società assicurazioni nazionali in Chieti, corso Marruccino palazzo barone Henrici.

Scafa di San Valentino, 16 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14263 — A pagamento.

Società editoriale italiana

Capitale sociale L. 1.200.000

SEDE IN MILANO

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 5 giugno 1923, alle ore 11, presso la sede sociale in Milano, corso Porta Nuova, n. 19, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Modifica dello statuto sociale:

a) ripristino articoli 2, 9, 10, soppressi con delibera assemblea del 22 luglio 1922;

b) variazione articoli 1, 7, 10, 11;

c) coordinamento dell'intero testo dello statuto stesso.

I signori azionisti che vorranno intervenire all'assemblea dovranno depositare le loro azioni presso la Cassa sociale non oltre il giorno 31 maggio 1923.

Milano, 17 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14267 — A pagamento.

SOCIETÀ EDITORIALE ITALIANA

Anonima

Capitale sociale L. 1.200.000 versato

Sede in Milano

Aumento di capitale a L. 2.000.100

Con deliberazione dell'assemblea generale straordinaria del 20 gennaio 1923, omologata dal R. tribunale di Milano il 1° febbraio successivo, il capitale sociale è stato elevato da L. 1.200.000 a L. 2.030.100 mediante emissione di n. 5334 azioni da L. 150 cadauna alla pari, godimento 1° aprile 1923.

Le azioni emittende sono riservate in opzione ai soci attuali della Società in ragione di due azioni nuove ogni tre vecchie.

L'opzione deve essere esercitata dal 21 al 31 corrente mediante presentazione dei vecchi certificati alla cassa sociale presso la sede in Milano, corso Porta Nuova n. 19.

All'atto della presentazione l'azionista dovrà versare l'intero importo dell'aumento di capitale sottoscritto e dichiarare se intende avere titoli nominativi o al portatore.

Milano, 17 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14268 — A pagamento.

Società cooperativa fra produttori di bozzoli

PORTOGRUARO

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il 27 maggio 1923 alle ore 10, in prima convocazione, e alle ore 11 in seconda convocazione presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Bilancio della gestione 1° aprile 1922 al 31 marzo 1923.

Nomina delle cariche sociali.

Il Consiglio d'amministrazione.

14292 — A pagamento.

Unione cooperativa M. T.

BARI

È riconvocata l'assemblea dei soci per il giorno 3 giugno 1923 alle ore 9 in prima convocazione, ed alle ore 10 in seconda convocazione, nei locali del Consorzio delle cooperative baresi, corso Vittorio Emanuele n. . . . per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Bilancio della gestione 1922.
3. Rapporto dei sindaci.

Parte straordinaria:

1. Scioglimento anticipato della Società.
2. Nomina del liquidatore.

Bari, 5 maggio 1923.

Il presidente
M. Signorile.

14294 — A pagamento.

Società anonima Nanni e C.

Capitale statutario L. 150.000 — Versato L. 90.000

Sede sociale ROMA
Via XX Settembre n. 11

Convocazione di assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria dei soci è convocata per il giorno 6 giugno 1923, alle ore 10 nella sede sociale in via XX Settembre n. 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Modifica degli articoli 20, 25, 26, 27, 28, 30 dello Statuto sociale.

Ratifica delle dimissioni del Consiglio di amministrazione e nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e del direttore.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti debbono versare le azioni nella Cassa sociale entro il giorno 5 giugno 1923.

In caso che la prima convocazione andasse deserta, l'assemblea sarà convocata in seconda convocazione per le ore 12 del 6 giugno 1923 nella sede sociale, e sarà valida qualunque sia il numero delle azioni rappresentate.

Roma, 19 maggio 1923.

L'amministratore delegato
Romeo Nardi.

14304 — A pagamento.

Società anonima legname Trento

In liquidazione

Sede in Torino

Capitale sociale L. 2.500.000 - interamente versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti della Società anonima legnami Trento in liquidazione sono convocati in assemblea generale per il giorno 6 giugno p. v., alle ore 11, presso la sede sociale in Torino, Corso Palermo, n. 65, per ivi deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore sul mandato affidatogli dall'ultima assemblea.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio sociale al 31 marzo 1923.
4. Nomina dei sindaci.

Gli azionisti per intervenire alla seduta dovranno depositare le loro azioni presso la Cassa sociale in Torino, non più tardi del giorno 1° giugno p. v.

I possessori di azioni nominative potranno richiedere il biglietto di ammissione al liquidatore

Occorrendo una seconda convocazione, essa resta fin d'ora fissata per il giorno 13 giugno 1923, alla stessa ora, negli stessi locali.

Il liquidatore.

14306 — A pagamento.

Società anonima

Ceramica industriale Cagliari

In liquidazione

Capitale versato L. 1.500.000

SEDE IN GENOVA

I signori azionisti della Società anonima Ceramica industriale Cagliari in liquidazione sono convocati in assemblea generale straordinaria per mercoledì 6 giugno a. c., alle ore 14, in Genova via XX Settembre n. 30 interno 4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni del Collegio di liquidazione e nomina del nuovo liquidatore e determinazione dei relativi poteri.
2. Trasferimento della sede sociale a Cagliari.
3. Approvazione del rendiconto dei liquidatori.
4. Svincolo dei depositi cauzionali degli amministratori scaduti.
5. Pratiche varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni al portatore da essi possedute a mano del notaro Dante Pastore in Genova, via XX Settembre n. 30 int. 6, entro tutto il giorno 5 giugno p. v., mentre per le azioni nominative è sufficiente il semplice biglietto d'ammissione che verrà loro rilasciato.

In caso di diserzione la seconda convocazione avrà luogo il venerdì successivo 8 giugno a. c., alla stessa ora e luogo, e conseguentemente il deposito delle azioni come sopra indicato sarà valido a tutto il giorno 7 giugno stesso.

Genova, 17 maggio 1923.

Per il Collegio di liquidazione
N. Sturla.

14309 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

Saponi idrocarburati " La Detergente "

In liquidazione

Sede in Genova

Capitale L. 600.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 6 giugno 1923, alle ore 14, nell'ufficio del sig. dottor Umberto Barletti, R. notaio, in piazza Campetto, n. 10, int. 3, in Genova, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio.
3. Situazione contabile al 30 aprile 1923.
4. Comunicazioni dei liquidatori.

Quando non fosse raggiunto il numero legale, l'assemblea resta convocata senz' altro avviso, nello stesso giorno e luogo alle ore 15, con lo stesso ordine del giorno, e le deliberazioni saranno valide qualunque sia la parte di capitale rappresentata dal numero degli intervenuti.

Il deposito delle azioni deve essere fatto almeno 5 giorni prima presso il sig. Carlo Vitale, piazza 5 Lampadi, 14/2.

Genova, 15 maggio 1923.

I liquidatori.

14307 — A pagamento.

" La Moderna ,,

Lavanderia e stiratoria

Società Anonima Napoletana

Convocazione di assemblea straordinaria

I soci sono convocati per il giorno 9 giugno p. v., nella sede sociale in via Emanuele Gianturco, alle ore 10, in prima convocazione, e alle ore 11 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Esposizione della situazione finanziaria e deliberazioni relative.
2. Aumento del capitale sociale da L. 200.000 a L. 550.000.
3. Elezione di due sindaci effettivi e due supplenti.
4. Modifica dell'art. 6 dello statuto.
5. Comunicazioni varie.

Per intervenire all'assemblea i soci debbono depositare i certificati di azioni nella sede sociale non più tardi del giorno 7 giugno p. v.

Napoli, 15 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14308 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Pavia

Avviso d'asta

ad unico e definitivo incanto

per l'appalto dei lavori di costruzione del ponte sull'Agogna presso Castello d'Agogna a servizio della strada Mortara-Alessandria

SI RENDE NOTO

che, nel giorno 9 giugno 1923 (sabato), alle ore 11, in una sala degli uffici della Deputazione provinciale in Pavia, avanti il sottoscritto presidente o chi per esso si procederà, secondo le norme degli articoli 87 lett. A) e 90 comma 5° e 6° del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, all'incanto per l'appalto di tutte le somministrazioni e lavori occorrenti alla ricostruzione del ponte sul torrente Agogna lungo la strada provinciale Mortara-Alessandria 1° tronco, ed ai relativi accessi, per un importo a base d'asta di L. 319.755,33, giusta il progetto dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico provinciale superiormente approvato.

Coloro che intendono concorrere a questo appalto dovranno, nel giorno ed ora suindicati, consegnare personalmente le loro offerte, stese su carta da bollo da L. 2.40, oppure farle pervenire in piego suggellato alla presidenza della Deputazione provinciale sia per mezzo della posta sia per consegna fino alle ore 17 del giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte devono essere incondizionate e portare la chiara e precisa indicazione del ribasso percentuale che viene fatto dal concorrente; e l'aggiudicazione a favore del migliore offerente sarà definitiva al primo ed unico incanto anche nel caso di una sola offerta.

Il progetto è visibile a chiunque presso la segreteria in tutti i giorni durante le ore d'ufficio.

I lavori dovranno essere iniziati non oltre giorni 10 dalla data della consegna che verrà fatta dall'ufficio tecnico dopo la stipulazione del contratto.

Per essere ammessi all'asta ciascun concorrente dovrà far pervenire a questo ufficio, almeno un giorno prima di quello fissato per l'asta, i seguenti documenti:

a) il certificato di moralità e quello penale, di data non anteriore a mesi 4 a quella fissata per l'asta, rilasciati dalle competenti autorità;

b) un certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati di natura analoga a quelli d'appaltarsi, nel quale si assicuri avere egli dato prove di perizia e di soddisfacente pratica nell'eseguimento oppure nella direzione di detti lavori;

c) una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze speciali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell'opera, e di avere giudicato prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

I concorrenti dovranno, insieme ai documenti di cui alle lettere a), b), c), esibire al presidente dell'asta la bolletta di versamento nella cassa provinciale della somma di L. 15,000 a titolo di cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta e delle spese.

La cauzione definitiva è stabilita in una somma uguale al decimo dell'importo dell'appalto, depurato del ribasso d'asta.

Il deliberatario dovrà, nel termine di 5 giorni successivi a quello dell'aggiudicazione, presentarsi per la stipulazione del contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto, cioè d'asta, bollo, registro, contratto, ecc., sono a carico dell'aggiudicatario.

Pavia, 17 maggio 1923.

Il presidente
Ing. Primo Zorzoli.

Il segretario generale
Selvi.

14255 — A pagamento.

Avviso di dotazione

L'Istituto di dotazione del SS. Rosario in Roma dovendo addivenire nel corrente anno al conferimento di una dote del lascito Filippo Falconi di L. 2100 invita tutte le zitelle esistenti in questa Capitale e altrove, e che credono appartenere alla discendenza del predetto testatore a presentare non più tardi di un mese dalla data della pubblicazione del presente, nell'Ufficio in via degli Orfani, n. 83 i documenti necessari ossia:

a) Albero genealogico debitamente autenticato dal parroco e vistato dal sindaco.

b) Fede di nascita parimenti vistata dal sindaco.

c) Certificato di residenza.

Le norme che seguirà l'Amministrazione per il conferimento della dote sono ostensibile nell'Ufficio suddetto aperto nelle ore pomeridiane dei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.

Roma, 19 maggio 1923.

Il presidente
F. S. Cardelli.

14305 — A pagamento.

Comune di Manduria

Consorzio della strada vicinale San Pietro

AVVISO

per offerta in ribasso del ventesimo

Si rende di pubblica ragione che essendo stato in data odierna provvisoriamente aggiudicato l'appalto dei lavori di riparazione e manutenzione della strada a Peluso Mario di Fortunato per la somma di L. 130.699,73, il termine utile (fatali) per le offerte in ribasso del ventesimo sul prezzo di aggiudicazione provvisoria scade alle ore antimeridiane 11 del giorno 25 corrente mese.

L'offerente dovrà fare un preventivo deposito di L. 4000 a garanzia dell'asta ed esibire un certificato di moralità e penalità rilasciato dall'autorità competente di data non anteriore a quattro mesi prima dell'offerta ed un attestato rilasciato dal prefetto o da un ingegnere esercente, infra sei mesi alla data in cui è tenuta l'asta, che assicuri aver l'aspirante dato prova di perizia e sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti di appalto.

Le offerte dovranno presentarsi alla segreteria di questo Consorzio, sito sul palazzo di città, dove gl'interessati potranno prendere cognizione del capitolato e di tutti gli atti relativi.

Manduria, 16 maggio 1923.

Il segretario del Consorzio
Federico Dimitrù.

Il presidente
avv. Giovanni Schiavoni.

14299 — A pagamento.

Municipio di Roccasecca

Avviso

per miglioramento di ventesimo

Essendo stato oggi stesso 16 maggio c. a. aggiudicata provvisoriamente la vendita del legname della prima sezione del bosco Pantanelle per la somma di L. 44,000,

SI RENDE NOTO

che il termine utile per presentare le offerte di aumento in grado del ventesimo scade il giorno 30 maggio 1923, alle ore 10.

Restano invariate tutte le condizioni riportate nel primo avviso di asta in data 22 aprile ultimo scorso, pubblicato a norma di legge.

Non presentandosi alcuna offerta in grado di ventesimo, la vendita resterà definitivamente aggiudicata al deliberatario provvisorio.

Roccasecca, 16 maggio 1923.

Il sindaco
geom. Fiorelli Enrico

Il segretario
Angelo Conti.

14298 — A pagamento.

Società Italiana Accumulatori De Martis

Anonima per azioni

Capitale sociale L. 1.700.000

SEDE BOLOGNA

Avviso di convocazione

I signori azionisti della intestata Società, sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 11 giugno 1923, alle ore 16, in prima convocazione, e per il giorno 13 giugno 1923, alla stessa ora in seconda convocazione ove sia necessario, in Bologna, via Barberia, n. 3, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della precedente adunanza.
2. Esame della situazione della Società e relazione del Consiglio di amministrazione.
3. Deliberazione in merito al disposto dell'art. 146 del Codice di commercio e cioè:

a) limitazione o reintegrazione del capitale sociale, ovvero;
b) anticipato scioglimento della Società e messa in liquidazione della medesima.

4. Nel caso b) dell'articolo precedente, nomina di uno o più liquidatori e determinazione dei loro poteri. Conseguente nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti della liquidazione e determinazione del compenso ai sindaci uscenti.
5. Varie e deliberazioni relative.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare i titoli di azioni almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, presso la sede della Società in Bologna.

Bologna, 17 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14291 — A pagamento.

Magazzino cooperativo fra i sarti

MILANO

Costituito il 1° agosto 1888
a rogito notaio Emilio Bassi di Milano n. 1773/495

Bilancio al 31 gennaio 1923

Attivo:

Merci L. 1.417.600.
Cassa L. 11.059,45.
Effetti da esigere L. 22.702,50.
Crediti L. 100.257,45.
Mobilio e attrezzi L. 16.770.
Titoli L. 844.
Depositi a cauzione L. 16.000.
Totale attivo L. 1.585.233,40.

Passivo:

Debiti L. 1.111.422,10.
Depositanti per cauz. L. 16.000.
Azionisti conto divid. L. 9575,05.
Totale L. 1.136.997,15.

Capitale sociale:

Azioni n. 3340 1ª cat. da L. 50 L. 167.000.
Azioni n. 1218 2ª cat. da L. 25 L. 30.450.
Fondo riserva ordinaria L. 197.450.
Totale passivo L. 1.531.897,15.

Riassunto:

Totale attivo L. 1.585.233,40.
Totale passivo L. 1.531.897,15.
Utile netto dell'esercizio L. 53.336,25.

Conto profitti e perdite — Utili e rendite:

Utile lordo conto merci L. 271.331,25.
Sconti e ribassi attivi L. 47.276,78.
Sopravvenienze attive L. 205,50.
Interessi attivi L. 6474,70.
Profitti diversi L. 65,86.
Totale L. 325.354,09.

Spese e pesi:

Deperimenti e riparazioni L. 8597,05.
Spese generali e tasse L. 222.909,50.
Interessi passivi L. 33.070,10.
Sopravvenienze passive L. 7441,19.
Totale L. 272.017,84.
Utile netto dell'esercizio L. 53.336,25.

Riparto utile netto a termini dell'art. 27 statuto sociale, approvato dall'assemblea generale ordinaria del 24 aprile 1923

Utile netto dell'esercizio L. 53.336,25.
1° 10 % al Fondo riserva straordinario L. 5333,65.
Totale L. 48.002,60.
2° quale dividendo alle azioni, in ragione del 6 % annuo L. 23.409.
Totale L. 24.593,60.
3° 9 % al Consiglio d'amministrazione L. 4800,25
Totale L. 19.793,35.

4° 10 % all'Unione mutua sarti Milano per sussidio suoi soci in vecchiaia L. 533.60.

5° al fondo tasse da pagare L. 14.459,75

I sottoscritti dichiarano che il presente bilancio al 31 gennaio 1923, corrisponde alla pura verità.

Il presidente
Gaspare Mantovani.

I sindaci:
rag. Aristide Annoni.
Bianchi Celeste.
rag. Ferruccio Fellinato.
Lappiantini Ernesto.
Zucca Giovanni Battista.

Il segretario
Morari.

14293 — A pagamento.

Direzione di commissariato militare del VII° Corpo d'armata (Roma)

per conto di tutte le altre Direzioni di Commissariato militare del Regno, esclusa quella di Palermo

Avviso d'asta

con deliberamento definitivo nella prima seduta, a senso degli articoli 74, 87-A e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato per la fornitura del foraggio nel Corpo d'armata di Torino, Milano, Verona, Bologna, Trieste, Roma (esclusa la Divisione M. di Cagliari), Napoli e Bari, dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924

SI NOTIFICA

che alle ore 10 del giorno 5 giugno 1923 avrà luogo presso questa Direzione di Commissariato militare di Torino, Milano, Verona, Bologna, Trieste, Roma, Napoli e Bari, avanti i rispetti direttori un pubblico incanto ad offerte segrete per l'appalto, diviso in lotti come dal seguente elenco, della fornitura del foraggio ai quadrupedi appartenenti al Regio esercito (esclusi quelli delle legioni territoriali dei carabinieri Reali e compresi quelli della legione allievi carabinieri) e della paglia da casermaggio, nei territori comprendenti le Divisioni militari indicate nell'elenco sotto tracciato.

I deliberatari rimarranno obbligati, se richiesti, di fornire allo stesso prezzo anche i foraggi per i quadrupedi di qualsiasi altro corpo armato dello Stato, appartenente alla stessa circoscrizione del lotto appaltato.

In relazione al § 95 del capitolato d'oneri l'Amministrazione militare si riserva la facoltà di obbligare l'impresa a fornire paglia da lettiera lunga 40 cm.

E' esclusa dal contratto la fornitura della paglia da lettiera nei presidi in cui essa è fornita dall'assuntore del ritiro del letame, e l'Amministrazione militare si riserva il diritto di rinnovare al detto assuntore la fornitura della paglia da lettiera o comunque di appaltarla separatamente, in qualunque tempo e per qualsias durata, senza che perciò l'aggiudicatario del servizio foraggio possa sollevare eccezione o pretesa di sorta.

Però detto aggiudicatario è obbligato, se richiesto e nella misura in cui sarà richiesto, a fornire la paglia da lettiera al prezzo contrattuale.

I deliberatari rimarranno obbligati a fornire i foraggi per la circoscrizione della Divisione per il cui appalto hanno ottenuto il deliberamento, e ciò anche nel caso che detta circoscrizione militare venisse a subire modificazioni o variazioni, senza che per tal fatto possano accampare ragioni e pretese di sorta, rimanendo completamente escluso, per qualsiasi motivo, ogni e qualunque richiesta di risarcimento.

L'avena ed eventualmente l'orzo, la crusca e le carrube, saranno acquistate direttamente e per proprio conto dall'Amministrazione militare e quindi le disposizioni del capitolato d'oneri relative al servizio avena e surrogati non avranno applicazione.

I concorrenti dovranno però esplicitamente impegnarsi di assumere il servizio della distribuzione dell'avena (ed eventualmente dell'orzo, della crusca e delle carrube), col compenso fisso (non soggetto a ribasso d'asta) per quintale di seguito indicato, accettando con tale compenso le condizioni appresso specificate circa l'obbligo del ritiro dei generi.

Qualora uno o tutti i detti generi siano distribuiti direttamente dall'Amministrazione militare, non daranno luogo a compenso di distribuzione

L'Amministrazione militare, qualora si tratti del rifornimento di presidî fissi, consegnerà all'impresa l'avena ed eventualmente le carrube, la crusca e l'orzo (da qualunque località provenissero o dovunque detti generi si trovassero) nella stazione ferroviaria o tramviaria, a scelta dell'Amministrazione militare medesima, più vicina al luogo dove deve effettuarsi la distribuzione dei generi.

Nel predetto caso, che cioè trattisi del rifornimento di presidî fissi, l'Amministrazione militare, sempre quando lo ritenga a suo insindacabile giudizio, potrà consegnare i generi suindicati - anzichè alla stazione ferroviaria o tramviaria di cui sopra - nei propri magazzini eventualmente esistenti nel luogo di distribuzione, rimanendo l'impresa obbligata ad eseguire, a proprie esclusive cure e spese, il ritiro dei generi dai detti magazzini e l'inoltro a destinazione per la distribuzione.

Nei presidî fissi debbono intendersi compresi quei presidî che, pur non esistendo al momento del deliberamento dell'appalto, venissero comunque istituiti e creati successivamente dall'Amministrazione militare con carattere di stabilità, senza che possano al riguardo avanzarsi pretese ed eccezioni di sorta dall'impresa, la quale dovrà soltanto esserne formalmente avvertita per sua norma, nei termini previsti dal capitolato.

Nel caso invece si tratti dei rifornimenti di presidi eventuali, l'Amministrazione militare avrà piena facoltà di consegnare all'impresa l'avena ed eventualmente le carrube, la crusca e l'orzo – da qualunque località provenissero o dovunque detti generi si trovassero – in qualsiasi stazione ferroviaria o tramviaria nell'ambito del territorio della Divisione per cui l'impresa ha assunto il servizio; corrispondentemente a tale facoltà dell'Amministrazione militare l'impresa ha obbligo di ritirare i generi foraggeri di che trattasi dalle stazioni ferroviarie o tramviarie che le saranno indicate dall'Amministrazione stessa, senza alcuna restrizione e limitazione di sorta, purchè nell'ambito territoriale della Divisione d'appalto.

Anche in tale secondo caso è in facoltà dell'Amministrazione militare, sempre quando lo creda, l'obbligare l'Impresa a ritirare l'avena, l'orzo, la crusca e le carrube nei magazzini militari, eventualmente esistenti nel luogo di distribuzione, restando a carico dell'Impresa le spese per il detto ritiro e per i trasporti occorrenti per la distribuzione nelle località comprese nell'ambito territoriale della divisione d'appalto.

Rimane in ambedue gli esposti casi a carico dell'Impresa il provvedere a sue spese ai trasporti che, dopo ritirati i generi (avena, carrube, crusca ed orzo) occorresse di fare per avviarli altrove per la distribuzione in qualsiasi altra località nonchè assumendo a proprio completo carico le spese per il fitto, dei magazzini che l'Impresa stessa è obbligata a procurarsi.

L'impresario dovrà custodire tutti i generi che gli verranno consegnati rispondendo personalmente di ogni eventuale perdita o deterioramento eseguendone la distribuzione colle norme che gli saranno indicate.

A titolo di calo di distribuzione, crivellatura e vagliatura, ecc., viene concesso all'assuntore l'abbuono del 2 per cento sulle quantità poste in distribuzione.

Il dazio è a carico dell'Amministrazione militare.

A parziale modificazione dei §§ 59 e 100 dei capitolati d'oneri l'Amministrazione militare ha pieno diritto di far consumare senza alcun obbligo o limite di preavviso all'impresa, i foraggi di sua proprietà, comunque avuti ed ovunque esistenti, sia prima del contratto, sia dopo la stipulazione del medesimo, facendoli anche affluire da località trovantisi nella circoscrizione di altre Divisioni militari anche dipendenti da diversi corpi d'armata, limitatamente però ad un massimo di un mese di servizio per l'anno solare, in base alla forza media dei presidi nei quali i foraggi dovranno essere consumati, senza che l'impresario abbia diritto di rifornirne altrettante quantità ed abbia diritto ad alcun compenso o risarcimento.

L'Amministrazione militare si riserva il diritto pieno ed insindacabile di eseguire per suo conto acquisti diretti di fieno e di paglia nei territori di ciascuna divisione, senza che l'assuntore possa, per questo, elevare protesta di sorta.

Si avverte che i quantitativi di generi da fornire nel corso del contratto, sono ivi indicati in misura approssimativa, ai semplici effetti della tassa di registro, epperò l'assuntore non potrà comunque sollevare eccezioni o vantare pretese qualora il contratto medesimo debba avere esecuzione per un importo maggiore o minore di quello previsto, qualunque sia tale importo.

L'aggiudicazione dei rispettivi lotti sarà fatta definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto a favore di colui che, come sarà specificato in seguito, avrà fatto l'offerta più vantaggiosa.

L'aggiudicazione definitiva avrà luogo anche nel caso sia stata presentata o pervenuta una sola offerta, purchè sia incondizionata ed il cui ribasso sia superiore o, almeno, pari a quello minimo indicato nella scheda segreta ministeriale.

Numero d'ordine dei lotti	CORPO D'ARMATA	DIVISIONE	Quantitativi presumibili dei generi d'appaltarsi			Prezzi dei generi soggetti a ribasso d'asta — al quintale		Avena ed orzo (sola distribuzione)		Ammontare complessivo del contratto agli effetti del § 17 dei capitoli d'oneri	Deposito per concorrere all'appalto di ciascun lotto (§ 9 dei capitoli d'oneri)
			Fieno	Paglia mangiativa	Paglia da casermaggio	Fieno	Paglia mangiativa e da casermaggio	Quantitativo presumibile da distribuire	Compenso per la distribuzione (non soggetto a ribasso d'asta)		
			Quintali	Quintali	Quintali			Quintali			
1	Torino	Torino	46.000	32.000	7.000	54.000	25 —	42.000	3 50	3.606.000	170000
2		Alessandria . .	14.000	10.000	3.000	50.000	22 —	13.000	3 50	1.031.500	50000
3		Cuneo	13.000	12.000	1.000	54.000	25 —	12.000	3 50	1.069.000	50000
4	Milano	Milano	32.000	32.000	2.000	58.000	25 —	28.000	3 75	2.811.000	130000
5		Novara	18.000	18.000	2.000	56.000	24 —	17.000	3 —	1.539.000	70000
6		Brescia	20.000	20.000	1.000	56.000	24 —	18.000	3 —	1.678.000	80000
7	Verona	Verona	21.000	22.000	1.000	56.000	22 —	18.000	3 50	1.811.000	85000
8		Padova	16.000	19.000	4.000	58.000	21 —	14.000	3 50	1.338.000	60000
9		Trento	22.000	25.000	2.000	62.000	28 —	19.000	3 50	2.214.500	100000
10	Bologna	Bologna	32.000	38.000	3.000	56.000	26 —	30.000	3 50	2.950.000	130000
11		Ravenna	8.000	7.000	2.000	51.000	22 —	9.000	3 50	615.500	28000
12		Treviso	26.000	26.000	1.000	62.000	29 —	22.000	3 50	2.501.000	115000
13	Trieste	Trieste	9.000	10.000	2.000	54.000	25 —	8.000	3 50	826.500	40000
14		Gorizia	45.000	50.000	5.000	50.000	22 —	35.000	3 —	3.565.000	165000
15		Pola	12.000	14.000	3.000	55.000	26 —	10.000	3 —	1.132.000	52000
16	Firenze	Firenze	24.000	27.000	2.000	52.000	22 —	24.000	3 —	1.958.000	90000
17		Genova	6.000	7.000	2.000	65.000	22 —	6.000	3 —	606.000	26000
18		Piacenza	27.000	30.000	1.000	53.000	22 —	24.000	3 —	2.185.000	100000
19	Roma	Roma	40.000	15.000	4.000	58.000	23 —	38.000	3 75	2.889.500	130000
20		Livorno	11.000	4.000	1.000	56.000	23 —	10.000	3 —	761.000	35000
21		Perugia	8.000	3.000	1.000	56.000	23 —	7.000	2 75	559.250	25000
22	Napoli	Napoli	20.000	17.000	2.000	50.000	22 —	37.000	3 75	1.556.750	75000
23		Salerno	2.000	2.000	1.000	50.000	22 —	3.000	3 —	175.000	8000
24		Catanzaro . . .	1.000	1.000	1.000	52.000	23 —	1.000	3 —	101.000	5000
25	Bari	Bari	16.000	13.000	1.000	58.000	30 —	13.000	3 —	1.387.000	65000
26		Chieti	14.000	12.000	1.000	55.000	28 —	11.000	2 75	1.164.250	55000
27		Ancona	13.000	12.000	1.000	53.000	27 —	11.000	2 75	1.070.250	50000

La fornitura comincierà col 1° luglio 1923 e terminerà col 30 giugno 1924 e sarà retta dai capitoli d'oneri, edizione 1920, i quali faranno parte integrale del contratto, e sono visibili presso tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare.

Possono concorrere all'appalto:

a) le singole persone;

b) i Consorzi agrari, Cooperative agricole di produzione e simili legalmente esistenti, nonchè le loro federazioni;

c) le Società commerciali in nome collettivo già costituite precedentemente, oppure costituitesi appositamente per la stipulazione e l'esecuzione del contratto stesso.

Le persone singole per essere ammesse a presentare i loro partiti dovranno esibire un certificato di moralità, di data non anteriore a due mesi da rilasciarsi dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliate.

L'Amministrazione si riserva. però, piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante a presentazione dei documenti indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

I consorzi agrari, cooperative agricole di produzione e simili, nonchè le loro federazioni, che intendano concorrere alla fornitura, devono presentare, unitamente alle loro offerte e alla prova del deposito per concorrere:

a) l'atto costitutivo della Società e quelli da cui risultasse qualsiasi modificazione fino al giorno della domanda; il regolamento o i regolamenti interni, quando esistano, per l'applicazione delle disposizioni dello statuto, più le prove di avere adempiuto alle disposizioni dell'art. 221 del Codice di commercio, per quanto concerne la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione degli atti medesimi;

b) uno specchio indicante, alla data della presentazione, il nome, cognome e la qualità degli amministratori e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a contrattare per conto delle Società medesime.

Le Società commerciali in nome collettivo che intendono concorrere alla fornitura, devono presentare o far pervenire, unitamente alle loro offerte e alla prova del deposito per concorrere all'asta:

a) copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della Società;

b) certificato della cancelleria del tribunale constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'estratto dell'atto costitutivo nella forma e nei modi voluti dall'art. 90 del Codice di commercio.

Le offerte delle Società devono essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da uno speciale mandatario della Società nominato per atto autentico.

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno fare presso una sezione di tesoreria provinciale del Regno il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa del giorno precedente a quello in cui si fa il deposito

Le ricevute dei depositi non dovranno essere chiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma essere presentate od inviate separatamente.

A tutti coloro che avranno presentate offerte, senza essere riusciti deliberatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che, fatto il deposito, non avranno concorso all'asta, verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta seguì senza loro partecipazione, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

I concorrenti potranno presentare le loro offerte segrete all'asta o farle pervenire in busta sigillata alle rispettive Direzioni per mezzo della posta, ovvero consegnarle personalmente o farle consegnare, purchè pervengano alle Direzioni medesime prima che l'asta sia dichiarata aperta.

Le offerte potranno essere ritirate se l'asta non fu per anco dichiarata aperta.

Dopo l'apertura dell'asta le offerte non possono più essere ritirate, ma uno stesso offerente può presentarne altra prima che sia incominciata la lettura di quelle già presentate.

Uno stesso offerente può concorrere anche per l'appalto del servizio foraggi di più divisioni militari anche dipendenti da diversi corpi d'armata.

Sono nulle le offerte fatte con telegramma.

I concorrenti all'asta faranno le loro offerte incondizionate, su carta filogranata col bollo ordinario da due lire, firmate e chiuse in busta.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo, sono valide agli effetti dell'asta, ma saranno denunziate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione alla tassa di bollo.

I mandati di procura generale non sono validi per l'ammissione alle aste, epperò le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare, nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Le offerte dovranno indicare il lire e centesimi il ribasso (unico per il fieno e per la paglia) per ogni cento lire di generi, sui prezzi di base.

E' escluso il compenso fisso di distribuzione dell'avena, non soggetto a ribasso d'asta.

Il deliberamento sarà poi fatto a favore del concorrente, il quale avrà offerto il ribasso maggiore, purchè contenuto nei limiti di quello minimo indicato nella scheda segreta ministeriale, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati (1).

Non saranno accettate offerte che contenessero ribassi diversi per il fieno e per la paglia.

Il ribasso potrà essere espresso in tutte lettere, od anche in cifre, ma ripetuto poi in lettere, ma si avverte che in caso di discrepanze ed errori, rimane stabilito che saranno considerati accettabili i ribassi più favorevoli per l'Amministrazione militare.

Nel caso di diserzione di questo incanto, ciascuna Direzione riceverà soltanto fino a mezzodì del giorno 9 giugno 1923 offerte private, purchè in tutto corrispondenti alle prescrizioni di questo avviso d'asta e delibererà in pubblica seduta l'appalto al migliore offerente anche se unico.

Per conseguenza non saranno diramati avvisi per annunciare le deserzioni e la facoltà di presentare offerte per l'assunzione del contratto a trattativa privata.

Per questa trattativa privata non saranno accettate offerte per persona da nominare

Saranno a carico del deliberatario le spese tutte dell'incanto e del contratto, cioè di carta bollata, di copie, di diritti di segreteria e di registro di stampa e di pubblicazione dell'avviso d'asta, d'inserzione del medesimo nella *Gazzetta ufficiale* del Regno che sarà pubblicato dalla Direzione di Commissariato di Roma e nei bollettini ufficiali delle Provincie.

Sarà pure a carico del deliberatario l'acquisto degli esemplari dei capitoli d'oneri che occorreranno alla stipulazione del contratto e di quelli che si dovranno tenere affissi nei magazzini di distribuzione.

Roma, 17 maggio 1923.

Per la Direzione
Il capitano commissario
G. Straziota.

(1) ESEMPIO.

Supposto che il prezzo di base sia di L. 40 per il fieno e 20 per la paglia, che la scheda segreta ministeriale segni il ribasso minimo dell'1%, e che sieno pervenute le due seguenti offerte:

X offre il ribasso di L. 1,30 (unico per ogni cento lire di fieno e di paglia).

Y offre il ribasso di L. 2.00 (unico per ogni cento lire di fieno e di paglia).

La fornitura sarebbe aggiudicata al sig. Y ai seguenti prezzi:

fieno — L. 40 meno 2 % pari a L. 39.20 al quintale;

paglia — L. 20 meno 2 % pari a L. 19,60 al quintale.

14244 — A credito.

Direzione del Genio militare di Roma

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso dell'art. 87 e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato

SI FA NOTO

che, nel giorno 7 giugno 923, alle ore 10, nell'ufficio della Direzione del Genio militare suddetta sito in via XXIV Maggio n. 11 p 2°, avanti al direttore del Genio militare, o da chi per esso, si procederà a pubblico incanto a partiti segreti, per il seguente appalto:

Lavori per completare la palazzina alloggi nel carcere militare preventivo al Forte Boccea di Roma per l'ammontare di L. 76.000.

Cauzione L. 7.600.

I lavori dovranno essere compiuti entro 60 giorni dalla data del verbale col quale verrà ordinato l'incominciamento.

L'impresa è vincolata all'osservanza del capitolato in data 28 dicembre 1922, n. 80, il quale è visibile presso la direzione del Genio militare di Roma, tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno esibire o far pervenire sotto pena di esclusione, alla Direzione del Genio militare di Roma non oltre le ore 12 del giorno 4 giugno 1923. i seguenti documenti:

a) l'attestato penale e il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati, il primo dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato, l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato;

b) un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati, analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato di idoneità, il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di direttore del genio militare o direttore d'ufficio, dal quale risulti che sotto l'alta sorveglidnza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi.

L'attestato, oltre la specificata enunciazione dei lavori e del loro ammontare, dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti ed accennare altresì se lo furono regolarmente e con buon risultato e se dettero luogo o no a liti tra la Amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuta l'alta sorveglianza, o la immediata direzione dei lavori, non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente la qualità di cui nel 2° capoverso del presente comma *b*, il quale certifichi per scienza propria e sotto la sua responsabilità che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni sopraccennate.

L'attestato verrà, in ogni caso, ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o su quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sopra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi designati;

c) una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Questa dichiarazione dovrà essere fatta su carta bollata filigranata con bollo ordinario di L. 2,40.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi presso l'Ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta.

Qualora il concorrente all'asta non possa provare la sua idoneità, l'Amministrazione militare potrà tuttavia ammetterlo all'incanto, purchè presenti invece una sua persona che riunisca le condizioni suespresse, ed alla quale si obblighi di affidare l'esecuzione dei lavori mercè apposito atto, in carta bollata, in cui questa persona dichiari di assumersi tale compito.

Le Cooperative ed i loro Consorzi dovranno dimostrare la capacità sia tecnica che finanziaria in base all'art. 43 del regolamento approvato con R. decreto n. 278 relativo alla concessione d'appalti a Società cooperative, in data 12 febbraio 1911 senza pregiudizio di ammettere o meno a concorrere quelle Cooperative che a parere insindacabile del presidente dell'asta non diano ad esso sufficiente garanzia di solidità finanziaria e solvibilità

Le cooperative dovranno altresì presentare la copia della deliberazione consigliare (autenticata da notaio) dalla quale risulti oltre la deliberazione stessa anche la delega alla persona incaricata di prender parte all'asta per firmare l'offerta ed il contratto, la delega alla persona incaricata della direzione dei lavori e la delega alla persona incaricata della riscossione dei mandati.

Trattandosi poi nel caso presente, di appalto il cui importo non supera le L. 200.000 le Cooperative stesse sono dispensate dalla prestazione della cauzione di cui sopra per l'ammissione all'asta, ferme restando la limitazione della solvibilità e solidità di cui sopra.

L'attestato penale ed il certificato di moralità e l'attestato di idoneità sono sempre indispensabili anche per la persona cui l'aspirante intende affidare l'eseguimento dei lavori e ciò sia che l'aspirante sia un privato una Società commerciale, una Cooperativa.

Della esibizione del certificato d'idoneità sono esonerati quegli appaltatori, i quali al momento dell'appalto presente abbiano in corso di esecuzione altri lavori per conto di questa Direzione, ovvero abbiano eseguito lodevolmente per conto della Direzione stessa altre opere simili a quelle per le quali è indetto questo appalto ed in tempo non anteriore ai sei mesi dalla data del presente avviso d'asta, semprechè però i lavori siano stati eseguiti regolarmente e non abbiano dato luogo a liti fra l'Amministrazione e lo appaltatore.

L'Amministrazione si riserva però piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti non ostante la presentazione dei documenti sopraindicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno presentare le offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di L. 2,40 firmate e in piego chiuso.

Le offerte dovranno essere chiaramente espresse oltre che in cifre, in lettere, sotto pena di nullità.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore del concorrente, quando anche fosse uno solo, che avrà offerto il ribasso maggiore di un tanto per cento sul prezzo stabilito nel presente avviso d'asta, purchè tale ribasso risulti superiore od almeno uguale a quello stabilito dal Ministero della guerra in apposita scheda segreta.

Gli aspiranti per essere ammessi a presentare le loro offerte dovranno far presso la tesoreria centrale od in una delle RR. sezioni di tesoreria provinciale, il deposito cauzionale in moneta metallica od in biglietti dello Stato o di Banche di emissione accettati nelle pubbliche Casse, come denaro, ovvero in titoli dello Stato o da esso garantiti.

I depositi costituiti in titoli pubblici saranno agli effetti dell'asta considerati validi solo quando – ragguagliati al valore di borsa

che i titoli stessi avevano nel giorno precedente a quello in cui ne è stato eseguito il deposito - verranno riconosciuti almeno eguali alla somma sopra stabilita pel deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Nessun altro documento, oltre la quietanza originale di tesoreria, sarà tenuto valido come prova dell'effettuato deposito.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, o che non siano stati ammessi all'asta, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Qualora gli accorrenti non vogliano presentare le loro offerte all'asta, possono farle pervenire direttamente per mezzo della posta, o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta, in piego chiuso e sigillato.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non saranno presentati, o non giungeranno all'ufficio appaltante prima della apertura dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, e presentata la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno anche essere presentate fino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale autentico, od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Saranno considerati parimenti nulli i partiti che non siano firmati e suggellati e quelli che contengano riserve o condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre, relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto sono a carico del deliberatario, il quale ne dovrà anticipare l'importo all'atto della stipulazione del contratto stesso nella somma di L. 2300.

Entro cinque giorni dall'avvenuto deliberamento, l'aggiudicatario dovrà presentarsi all'ufficio della suddetta Direzione per la stipulazione del contratto.

Roma, 19 maggio 1923.

Il relatore
Cavazzini.

14243 — A credito

Direzione d'Artiglieria di Taranto

Avviso d'asta per primo incanto
per vendita di armi provenienti da confisca

A senso dell'art. 87 *a*) del regolamento di contabilità generale ed in seguito ad autorizzazione del Ministero della guerra in data 6 maggio 1923, n. 13551, questa Direzione procederà il giorno 12 giugno 1923, alle ore 10, nel locale situato nel fabbricato della Capitaneria di porto, piazza Arcivescovado, avanti il direttore, alla vendita per asta pubblica, a partiti segreti, delle seguenti armi provenienti da confisca.

A senso dell'art. 105 del suddetto regolamento, interverrà alla vendita e presenzierà alle aste un agente dell'Amministrazione demaniale, nell'interesse delle finanze dello Stato.

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI

Lotto unico.

Cat. 6ª - N. categ. 2003 — Armi da fuoco diverse lunghe:
Armi ad avancarica a 2 canne n. 674.
Prezzo L. 40 — Importo L. 26.960.
Armi ad avancarica a 1 canna n. 195.
Prezzo L. 20 — Importo L 3900.
Cat. 6ª - N. categ. 2014 — Fucili a retrocarica diversi:
Fucili a 2 canne n. 126.
Prezzo L. 100 — Importo L. 12.600.
Fucili a 1 canna n. 101.
Prezzo L. 60 — Importo L. 6060.
Deposito L. 9904.
Totale importo del lotto L. 49.520.

Tempo utile per il ritiro del materiale: Giorni trenta decorribili dal giorno successivo a quello in cui sarà partecipata l'approvazione del contratto.

Luogo dove sono visibili le armi e da dove debbono ritirarsi: Armeria caserma Mezzacapo in Taranto.

Non potrà concorrere alla gara chi non è munito della licenza di cui all'art. 12 della vigente legge di pubblica sicurezza.

Le condizioni di vendita nonchè i rottami sono visibili presso gli uffici della Direzione suddetta, dalle ore 9 alle 12 di ogni giorno feriale.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente che nel suo partito avrà offerto sul prezzo suddetto un aumento di un tanto per cento maggiore degli altri e non minore dell'aumento minimo stabilito nella scheda suggellata e deposta sul tavolo dell'incanto, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le loro offerte scritte su carta filogranata col bollo ordinario di L. 2 firmate ed in piego chiuso.

L'aumento dovrà essere chiaramente espresso in lettere. Qualora fosse scritto anche in cifre, e risultasse discrepanza fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida questa ultima.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta le offerte che non portino la indicazione dell'aumento in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengano riserve o condizioni, e quelle fatte per telegrafo o per telefono.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici in rapporto dell'asta, ma saranno denunziate all'autorità competente per l'applicazione delle relative contravvenzioni.

I concorrenti potranno far pervenire le loro offerte in piego chiuso e sigillato per mezzo della posta, o consegnarle personalmente o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Non si terrà alcun conto delle offerte se non saranno presentate o non giungeranno all'ufficio appalante prima dell'apertura dell'incanto, o se non risulterà che i concorrenti abbiano fatto il prescritto deposito di cui appresso, e presentata la ricevuta del medesimo, unitamente agli altri documenti richiesti.

Le ricevute non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte ma presentate separatamente.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Le offerte sottoscritte da coloro che ànno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale, od in copia autentica, l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare in nome di più di un concorrente.

I concorrenti per essere ammessi all'asta, dovranno fare presso una sezione di R. tesoreria provinciale del Regno il deposito della somma sopra stabilita per cauzione.

Detto deposito può anche farsi, per giustificati motivi, presso la cassa di questa direzione nel solo giorno dell'incanto, fino a che sia suonata l'ora stabilita per l'apertura dell'asta.

Tale deposito dovrà essere in moneta corrente od in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato, o garantiti dallo Stato, al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

Negli stessi limiti di tempo possono presentarsi le ricevute dei depositi fatti in una sezione di R. tesoreria provinciale.

Se non saranno presentate almeno due offerte valide, l'asta sarà dichiarata deserta.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di aumento non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati in numero di giorni necessari, perchè gli avvisi dell'aggiudicazione provvisoria restino pubblicati non meno di venticinque giorni nelle prescritte località.

Il deliberatario dovrà denunziare all'autorità di pubblica sicurezza locale il luogo dove intende fare il trasporto e deposito delle armi vendutegli.

Tale denunzia dovrà essere fatta almeno ventiquattro ore prima di eseguire il trasporto dai magazzini di questa Direzione, ed all'atto della consegna delle armi vendutegli, dovrà presentare un certificato della suddetta Autorità di pubblica sicurezza, comprovante nulla osta per il richiesto trasporto e deposito.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerta senza essere rimasti aggiudicatari verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte onde se ne valgano per fare, a loro cura, la pratica di svincolo.

La vendita è vincolata inoltre a tutte le altre condizioni stabilite dalla relativa richiesta.

Tutte le spese relative agli incanti ed ai contratti, cioè di segreteria, di carta bollata, di stampa, di inserzioni, di registro saranno a carico del deliberatario.

Taranto, 14 maggio 1923.

Il relatore
D. Beltrami.

14257 — A credito.

Società Anonima Grand Hôtel Bellevue di Sanremo

SEDE IN MILANO

Avviso di convocazione
di assemblea generale straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 4 giugno 1923, alle ore 11, in Milano, presso e nello studio dell'avv. Luigi Ansbacher, via Armorari 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale da L. 1.110.000 a L. 1.500.000, ed eventualmente sino a L. 2.000.000.
2. Modificazioni correlative dell'art. 5 dello statuto.
3. Modificazione eventuale dei seguenti articoli dello statuto sociale:
   13 (per i termini di convocazione dell'assemblea);
   17 (per le maggioranze rappresentate nelle assemblee);
   18 (per le maggioranze di voti richieste per una delibera valida);
   24 (per i termini e modi di convocazione del Consiglio);
   29 (circa le modalità di delega di poteri anche a direttori e procuratori);
   30 (circa la firma e rappresentanza sociale).
4. Eventualmente: nomina di un consigliere di amministrazione, in sostituzione del signor Ernesto Posselt.

Il deposito delle azioni, se al portatore, dovrà farsi 5 giorni liberi prima di quello dell'assemblea presso la Direzione dell'Hôtel Metropol - Milano - o presso lo studio dell'avv Luigi Ansbacher.

Andando deserta l'assemblea di prima convocazione, i signori azionisti sono fin da ora convocati in sede di seconda convocazione per il giorno 6 giugno 1923, ore undici, sempre nel luogo suindicato.

Il Consiglio d'amministrazione.

14311 — A pagamento.

FABBRICA BOTTONI
Pissavini, Fassi e C.

Società anonima

Capitale Lire 700.000 interamente versato

SANNAZZARO DE' BURGONDI (Pavia)

Avviso di convocazione
di assemblea generale straordinaria

Il giorno 4 giugno 1923, alle ore 15, presso la sede della Società è indetta una assemblea generale straordinaria, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Messa in liquidazione della Società.
2. Nomina dei liquidatori determinazione delle loro facoltà.
3. Varie.

Se la prima convocazione andasse deserta, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti trascorsa un'ora dalla prima convocazione, ritenendosi ai termini dello statuto sociale adunata l'assemblea in seconda convocazione.

Il deposito delle azioni non è prescritto essendo queste nominative.

Sannazzaro, 17 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

14310 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

R. tribunale civile e penale
di Macerata
in Camera di Consiglio

—

Sul ricorso presentato da Caporaletti Vittoria ved. Cipolletta, il tribunale di Macerata composto dei signori avv. Ciofi degli Atti conte cav. Paolo, presidente, Colabrese cav. Antonio e De Luca cav. Angelo, giudici, ha emesso il seguente decreto:

Letto l'art. 23 Cod. civile;

Ordina

siano assunte informazioni sulla assenza di Cipolletta Giuseppe fu Giovanni, contadino, da Recanati.

Macerata, 15 marzo 1923.

Il presidente
Ciofi.

Il cancelliere
Bianchini

13045 - A credito - Art. 5214 C.

AVVISO

—

Il signor Basile Gaetano, domiciliato e residente in Messina, padre e legittimo rappresentante della signorina Basile Giovanna Assunta di Gaetano, nata a Messina il 21 giugno 1906, ivi domiciliata e residente, ha fatto istanza a S. M. il Re, per mezzo del Ministero di grazia e giustizia, per ottenere la sovrana autorizzazione onde sia anteposto al nome Giovanna quello di Assunta.

La istanza in parola fu avanzata perchè altra figlia del richiedente, nata il 23 giugno 1909, porta il nome di Giovanna.

Sua Eccellenza il Ministro di grazia e giustizia con decreto 17 luglio 1922 autorizzò il richiedente nel nome, a fare eseguire la pubblicazione della domanda anzidetta, giusta le prescrizioni dell'art. 121 R. D. 15 nov. 1865, n. 2602.

Il richiedente invita chiunque abbia interesse contrario alla domanda anzidetta a farvi le sue opposizioni nel termine di cui all'art 122 del Real decreto sopra citato.

Messina, 12 ottobre 1922

Basile Gaetano fu Giuseppe.

14178 — A pagamento.

CONSIGLIO NOTARILE
del distretto di Bologna

—

Ai termini dell'art 37 della legge 16 febbraio 1913 n. 89

Si rende noto

che il giorno 6 maggio 1923 cessava di vivere in questo Comune il notaio di Bologna dott. Giuseppe Marani fu Giovanni.

Bologna, 12 maggio 1923.

Il presidente
C. Gualandi.

14164 — Gratuito.

SI RENDE NOTO

che con provvedimento emesso dalla Corte d'appello di Messina addì 19 aprile 1923, si è fatto luogo alla adozione di 1° Teodoro Leone d'ignoti, nato in Messina il 14 gennaio 1895, marinaio residente in Guidomandri; 2° Fridi Nicolò d'ignoti nato in Messina il 9 maggio 1901, marinaio residente in Guidomandri, da parte di Di Leo Francesco fu Letterio e fu Marianna Merenda nato in Itala addì 11 agosto 1859, marinaio residente in Guidomandri.

Messina, 14 maggio 1923.

Avv. Letterio Raneri.

14216 — A pagamento.